

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. IV
n. 15

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE

DEL SENATORE

CESARE CURSI

nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti anche di terzi
(n. 18495/08 RGNR - n. 4545/09 RG GIP)

Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Firenze
il 12 marzo 2012

PRESIDENZA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Palazzo Giustiniani

Via della Dogana Vecchia, 29, 00186 Roma

06 67061

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
UFFICIO DEL DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

FAX 055/7996206 TEL. 055/7996258

Alla Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

OGGETTO : DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE

Art. 3 e 4 della legge n. 140 del 2003, nell'ambito di applicazione del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Atti trasmessi dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Ordinario di Firenze

Dr. Michele BARILLARO
Nel procedimento n°
Nei confronti di

L'Ufficio di Cancelleria si prega trasmettere a Codesto Ufficio Istituzionale gli atti di cui all'ordinanza del giudice per le indagini preliminari resa in data

I dati relativi alle intercettazioni e agli atti d'indagine sono contenuti nel C.D.; l'ordinanza del GIP è allegata alla presente missiva. Si trasmettono altresì separato cd relativo ai Brogliacci all'iberati Haslow e URSI - nonché le trascrizioni degli stessi → pag. 166 + 192 in copia autografa.

Firenze, 19 marzo 2012

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Michele Barillaro".

A circular official stamp of the Tribunale Ordinario di Firenze, with the text "TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE" around the perimeter.

IL FUNZIONARIO
FRANCESCO CRIMI



000456

**ORDINANZA**

m. 18495/08 RB NR

artt. 3, 4 e 6 legge 140/2003

In data 9-11-11 il Pubblico Ministero chiedeva procedersi ad (1) **udienza di trascrizione delle intercettazioni telefoniche** acquisite nel procedimento in epigrafe e, in pari data, con altra istanza, chiedeva procedersi a (2) **richiesta di autorizzazione al Senato della Repubblica** alla utilizzazione di intercettazioni telefoniche acquisite nei confronti del Senatore Cesare Corsi.

Il Giudice fissava udienza al 15-12-11, successivamente differita, su richiesta delle parti, al 17-01-12 quando veniva conferito incarico al CTU di trascrivere le intercettazioni al CTU nominato appositamente e, preliminarmente, si chiedeva al predetto CTU di predisporre i brogliacci delle intercettazioni separando quelle riguardanti il parlamentare dalle altre.

In quella sede veniva concesso termine di 30 giorni alle difese per formulare richieste ed osservazioni in merito alle intercettazioni depositate dal Pubblico Ministero e si rinviava al 29-02-12.

Nella stessa udienza le difese sollevavano talune eccezioni - riguardo cui il giudice si pronunciava a verbale con ordinanza - e che oggi vengono riproposte con le memorie depositate nell'udienza tenutasi il 29-02-12 e nei 5 giorni seguenti concessi alle parti.

I°

In particolar modo le eccezioni possono così sintetizzarsi.

La difesa di :

(avv.ti Traversi, Cordeiro Guerra e Casellato) chiedeva

- 1) sospendersi le attività relative all'udienza fissata ex art. 268 cpp per la contemporanea celebrazione dell'incidente probatorio sulla dedotta incapacità di partecipare al processo dell'indagato

000457

- 2) dichiararsi la inutilizzabilità delle intercettazioni perché i reati contestati agli indagati sono differenti (in parte) da quelli per i quali le intercettazioni furono autorizzate;
- 3) dichiararsi la illegittimità ed inutilizzabilità delle intercettazioni per carenza dell'autorizzazione preventiva da parte della Camera di appartenenza ex art. 4 legge 140/03

La difesa di **Cursi Cesare**
(avv. Melandri) chiedeva

- 4) dichiararsi la inutilizzabilità delle intercettazioni delle intercettazioni per carenza dell'autorizzazione preventiva da parte della Camera di appartenenza ex art. 4 legge 140/03

Il Pubblico Ministero depositava - nei termini concessi - breve memoria relativa alle dette eccezioni.

In relazione alle eccezioni sopra proposte il giudice

OSSERVA

- a) deve preliminarmente rilevarsi come, la fase processuale nella quale ci si trova è quella di cui all'art. 268 cpp ovvero la cd "udienza stralcio": in ragione di tale preliminare - ma essenziale - considerazione, va subito detto che il concetto stesso di utilizzabilità/inutilizzabilità cui le difese si sono più volte riferite (punti 2-3 e 4) non è adeguato al momento processuale. Ci si potrà, semmai, riferire e deliberare in tema di legittimità delle intercettazioni ma giammai di utilizzabilità essendo riservato al giudice del merito l'accertamento su tale aspetto che comporta una ricaduta *successiva* rispetto alla valutazione di legittimità e certamente più ampia.
- a) Tanto premesso vanno brevemente, e proporzionalmente alla fase in cui ci si trova, esaminate le singole questioni proposte, con il limite di cui si è detto ovvero la pronuncia sulla mera legittimità.

Nulla quaestio in relazione alla prima richiesta di sospensione delle attività relative all'udienza fissata ex art. 268 cpp per la contemporanea celebrazione dell'incidente probatorio sulla dedotta incapacità di partecipare al processo dell'indagato. E' chiaro infatti come l'attività cui è deputata la cd "udienza stralcio" non può certo inquadarsi nell'ambito dell'acquisizione probatoria (che andrebbe sospesa salvo pericolo nel ritardo) né nell'attività "del pubblico ministero" che compie i soli atti che non richiedono la partecipazione cosciente" dell'indagato.

E d'altro canto la proposta eccezione appare *ictu oculi inutiliter* poiché, qualora si addivenisse ad un accertamento negativo sulla capacità dell' nei di lui riguardi il processo sarebbe sospeso senza alcun spregio per il diritto di difesa.



000458

Se invece il detto accertamento fosse positivo, avrebbe egli immutati i propri diritti, sia con riferimento alla cd"udienza stralcio" (nella quale è stato peraltro sempre rappresentato dai difensori), sia, ed a maggior ragione, con riferimento all'eventuale seguito di merito.

Quanto alla seconda eccezione, relativa alla declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni perché i reati contestati agli indagati sono differenti (in parte) da quelli per i quali le intercettazioni furono autorizzate, anch'essa appare destituita di fondamento specie, lo si ribadisca, con riferimento alla *sedes* processuale di conferenza. E' chiaro infatti come, fermo restando il positivo giudizio sulla legittimità delle intercettazioni autorizzate secondo legge e nell'ambito di fattispecie che lo consentivano, la parzialmente diversa qualificazione giuridica dei fatti è questione che attiene al merito. Non è certo l'udienza stralcio il luogo deputato all'accertamento della verità, dell'inquadramento sostanziale dei fatti e quindi, infine, il luogo ove celebrare di fatto, anticipatoriamente, il processo stesso.

Pur dovendosi ritenere infondata la questione proposta al punto (3) dalla difesa ed al punto (4) dalla difesa Cursi, essa merita qualche considerazione ulteriore poiché coinvolge una valutazione di squisita legittimità delle intercettazioni laddove attinge la ventilata carenza dell'autorizzazione preventiva da parte della Camera di appartenenza ex art. 4 legge 140/03.

La richiesta dei Pubblici Ministeri fa leva sulla dedotta *casualità* delle intercettazioni delle comunicazioni telefoniche del parlamentare, e dunque della loro connotazione di *intercettazioni* indirette.

In ragione di tanto la richiesta giunge solo in sede di udienza ex art. 268 cpp e non ha avuto luogo al momento.

La prospettazione dei predetti pubblici ministeri appare del tutto corretta e ciò per due ragioni essenziali.

La prima, evidentissima, è quella che il procedimento non nasce né si sviluppa nei confronti del Parlamentare in relazione al quale invece - in seguito alle poche ed occasionali conversazioni con intercettate - viene esercitata l'azione penale.

La seconda deriva direttamente dall'essenza stessa della occasionalità della captazione in riferimento ai molteplici parametri individuati dalla Suprema Corte¹ e costituiti secondo la indicazione che segue:

¹ Sez. F, Sentenza n. 34244 del 09/09/2010 Cc. (dep. 22/09/2010) Rv. 248216 Presidente: Chieffi S. Estensore: Cassano M. Relatore: Cassano M. Imputato: ... ed altro. P.M. Sorrentino F. (Diff.) (Annulla con rinvio, Trib. lib. Roma, 15/07/2010) Sez. 4, Sentenza n. 43938 del 20/09/2005 Cc. (dep. 02/12/2005) Rv. 232720

000459

- a) Dal tipo di rapporti intercorrenti tra il parlamentare e il terzo sottoposto a controllo.
- b) Dall'attività criminosa oggetto di indagine.
- c) Dal numero di conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare.
- d) Dall'arco di tempo nel quale si è sviluppata la captazione.
- e) Dal momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare.

(V. Corte cost., sentenze n. 390 del 2007 e nn. 113 e 114 del 2010).

E' assai semplice evidenziare come i rapporti /Cursi appaiono di conoscenza, l'attività criminosa esula da qualsivoglia coinvolgimento del parlamentare, il numero di conversazioni (12) e l'arco di tempo sono del tutto risibili rispetto alle migliaia del procedimento intero, ed infine il lasso di tempo tra l'insorgenza degli indizi e la richiesta nei confronti del Parlamentare (poche settimane) appare altresì del tutto insignificante.

Non va peraltro dimenticato come la stessa Suprema Corte², in tema di intercettazioni indirette, abbia ritenuto legittima l'intercettazione della conversazione effettuata dal collaboratore di un parlamentare, il quale svolga funzioni di "nuncius" di quest'ultimo, limitandosi esclusivamente a trasmetterne il messaggio.

Nel caso di specie la Corte aveva escluso l'ambito di tutela dell'art. 6, commi primo e secondo della legge n. 140 del 2003 sottolineando come detta autorizzazione non fosse richiesta e i risultati delle intercettazioni non ricadessero nei divieti di cui al suddetto art. 6 essendo invece pienamente legittime e quindi utilizzabili.

A maggior ragione dunque, la detta legittimità affiora senza ombra di dubbio, laddove l'occasionalità è in re ipsa nel rapporto di conoscenza tra due soggetti che, in un determinato periodo contenuto in pochi giorni, ed in relazione a determinate circostanze dalle quali *successivamente* deriverà un'ipotesi di reato, hanno modo di colloquiare.

Per tutte le suesposte considerazioni vanno rigettate le eccezioni proposte.

II°

Vista poi la richiesta ex art. 6 l. 140 del 20-6-03 con riferimento ai seguenti indagati:

- 1) _____, nato a Quattro Castella (Reggio Emilia) il _____ difeso di fiducia dagli Avv.ti Alessandro Traversi con studio in Firenze via San Gallo 54 e Roberto Cordeiro Guerra con studio in Firenze via dei Bardi 28, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Traversi;

² Presidente: D'Urso G. Estensore: Brusco CG. Relatore: Brusco CG. Imputato: P.M. Ferri E. (Diff.) (Rigetta, Gip Trib. Roma, 6 Dicembre 2003)

000160

- 2) _____, nata a Londra il _____ difesa di fiducia dagli Avv.ti Alessandro Traversi e Sara Gennai, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Traversi, in Firenze via San Gallo 54;
- 3) **CURSI CESARE**, nato in Roma il 18-12-42, residente in _____ via _____ difeso di fiducia dall'Avv. Marcello Melandri con studio in Roma, via Giulio Ceare n. 6 ed ivi elettivamente domiciliato;

INDAGATI

Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 319, 321 C.p., perché, in concorso tra loro, Corsi Cesare, quale senatore della Repubblica, presidente della Commissione Permanente Industria e Commercio, _____ e _____ in qualità di proprietari ed amministratori di fatto del gruppo farmaceutico _____, tenevano le seguenti condotte:

Cursi, su richiesta degli _____, si attivava ripetutamente per ottenere l'approvazione, in sede parlamentare, di un provvedimento normativo volto a bloccare o comunque limitare i poteri regolamentari delle Regioni in ordine alla prescrizione dei farmaci, per tutelare così la quota di mercato dei farmaci coperti da brevetto, quali quelli commercializzati dal gruppo _____ a scapito della quota di mercato riservata ai farmaci generici; a tal fine recepiva pedissequamente testi normativi elaborati direttamente dagli _____ curando plu' volte la proposizione degli stessi in sede parlamentare, da ultimo presentando, nella seduta del 28.4.2009, l'emendamento n. 30.0.4 alla proposta di legge n. 1195 riguardante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", concordando egli con gli _____ le strategie di azione e tenendoli informati sugli sviluppi dell'iter legislativo, interloquendo anche con uffici ministeriali ed intervenendo nell'interesse degli _____, presso il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri _____ quest'ultimo direttamente contattato dagli stessi _____ anche tramite la defunta _____; il Corsi, avendo, nell'occasione, asserito la propria funzione pubblica di parlamentare agli interessi del gruppo _____ riceveva, quale corrispettivo per la descritta attività, sfociata anche nella presentazione dell'indicato emendamento, l'utilità tradottasi nella stipula, da parte del gruppo _____ di un contratto per la fornitura di libri d'arte (monografia sul "Bronzino"), del valore di circa € 164.000,00 con la sua coniuge _____, titolare dell'omonima casa editrice.

In Firenze, nell'aprile del 2010.

Rilevato che tali conversazioni appaiono rilevanti ai fini del decidere in ordine al contestato delitto di corruzione per cui si procede, e che le stesse sia necessario utilizzare ai fini di accertare la verità sui fatti indicati nell'imputazione sopra riportata;

che infatti, nell'ambito delle indagini svolte si e' delineata un'attività di pressione svolta dagli _____ nei confronti di esponenti politici ed istituzionali, per ottenere la presentazione e l'approvazione di una normativa nazionale idonea ad intervenire sulla potestà regolamentare delle Regioni in materia di prescrizione di

000461

farmaci, in modo tale da salvaguardare la commercializzazione dei farmaci brevettati.

In particolare, si è accertato che il Sen. Cursi si è attivato al fine di ottenere l'approvazione di una norma volta a limitare i poteri regolamentari delle Regioni in ordine alla prescrizione dei farmaci, per tutelare così la quota di mercato dei farmaci coperti da brevetto, quali quelli commercializzati dal gruppo a scapito della quota di mercato riservata ai farmaci generici.

In tale contesto, il Cursi risulta aver recepito indicazioni fornite dagli circa il tenore della normativa in questione, e di averli informati sugli sviluppi dell'iter legislativo, facendosi promotore, nell'interesse degli medesimi, di incontri ed interlocuzioni con i competenti funzionari ministeriali, ed altresì con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

In relazione alla suddetta attività, sono in atti le ss.ii.tt. di

(faldoni nn. 31, 32 e 47). Sono pure in atti acquisizioni documentali quali contratti, mail, appunti e simili (tra questione ritrovate nei computers della), che hanno consentito di ricostruire la suddetta attività svolta dal Cursi nell'interesse degli (cfr. in faldone 31, documentazione allegata alla nota di PG. prot. 1/135-64 del 27.10.2011, documentazione allegata alla nota prot. 1/135-62 del 12.4.2010, nota prot. 1/135-71 del 24.9.2010 e nota prot. 1/135-73 del 6.10.2010).

Sulla base degli elementi indiziari acquisiti è verosimile che il Cursi abbia chiesto ed ottenuto, quale corrispettivo per l'illecita attività di asservimento della funzione pubblica parlamentare, la promessa, da parte degli della stipula di un contratto per la fornitura di libri d'arte (monografia sul "Bronzino") - utilizzati dal gruppo per scopi promozionali e di pubblicità - del valore di circa €164.000,00, con la sua coniuge titolare dell'omonima casa editrice.


Sul punto si richiama l'informativa prot. 1/135-115 del 19.3.2011 del N.A.S. dei Carabinieri di Firenze (in faldone 47, pag. 167), avente ad oggetto l'analisi della documentazione sequestrata presso la casa editrice e la società nonché l'all. n. 28 (mail del 31 marzo 2010) indirizzata dal dipendente

a con la quale viene proposto un incontro di persona, in Firenze, per la data del 7.4.2010 e cui fa seguito una mail di risposta del 31..2010, da a che conferma l'appuntamento;

ed ancora l'all. n. 29: biglietto ferroviario per la tratta Roma-Firenze, intestato , per la data 7.4.2010, ore 8.15;

l'all. n. 31: mail dell'8.4.2010, indirizzata da a , curatore del volume "Il Bronzino" oggetto del contratto indicato nel capo di imputazione. In tale mail testualmente si dice "sono stata ieri a Firenze per prendere gli ultimi accordi con la per la realizzazione della monografia del Bronzino che mi sono impegnata a consegnare entro il 31 ottobre

l'all. n. 33: mail del 20.4.2010, indirizzata dal dipendente a , con cui viene trasmesso il testo dell'accordo con invito alla sottoscrizione;



000462

l'all. n. 34: missiva del 22.4.2010, indirizzata da _____ a _____, con cui si trasmettono in allegato 'due copie del contratto sottoscritto', recanti in effetti la sottoscrizione del legale rappresentante della casa editrice _____ e nella quale si dice "in attesa di ricevere la copia da Voi sottoscritta";

l'all. n. 34 bis: missiva, con relativa copia della busta di trasmissione via posta, avente ad oggetto la trasmissione del contratto recante la sottoscrizione anche del legale rappresentante di _____ Gli

allegati nn. 28 e 29 forniscono prova che, in Firenze, il 7.4.2010, presso la sede della società _____ si e' tenuto un incontro, alla presenza di _____, per "le ovvie esigenze di formalizzazione e di definizione degli aspetti operatA?" dell'accordo.

Rilevato altresì che, per quanto sopra già riportato, le stesse sono state acquisite nell'ambito di operazioni di intercettazione disposte a carico di persone rispetto alle quali non vi era alcun elemento per ritenere, neppure in via di mera ipotesi, che avessero contatti telefonici con parlamentari;

P.Q.M.

Rigetta le eccezioni proposte.

Ordina la trasmissione degli atti al Senato della Repubblica, perché voglia autorizzare la utilizzazione delle intercettazioni riferibili al Sen. Cesare Cursi ed indicate dal Pubblico Ministero unitamente ai verbali, alle registrazioni dei files audio e dei tabulati/brogliacci già appositamente predisposti dal CTU.

Visto l'art. 3 comma V legge 140/03 ordina la sospensione del procedimento fino alla deliberazione del Senato e comunque non oltre i 90 giorni dalla ricezione degli atti.

Firenze 6 marzo 2012

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Antonio Barillaro

*Deposito il 6/3/2012
Il giudice
Antonio Barillaro*

